

**GUIDA METODOLOGICA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE.**

Alla luce dell'esperienza acquisita negli anni più recenti da parte dell'Amministrazione Regionale e dal confronto sulla materia maturato in ambito nazionale e comunitario, si definiscono di seguito gli aspetti procedurali e le linee di indirizzo per la stesura del documento di valutazione di incidenza e per il successivo esame di questa da parte dell'autorità competente, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art.6 della direttiva 92/43/CEE e dell'art.5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120. Tali disposizioni si applicano ai proposti Siti di Importanza Comunitaria (p.S.I.C.), ai Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), alle Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e alle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), che costituiscono la rete Natura 2000 e di seguito sono denominati siti della rete Natura 2000.

1. AUTORITA' COMPETENTI**1.1 AUTORITA' REGIONALE**

Il Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio è individuato quale Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della rete ecologica europea Natura 2000.

A tal fine, il Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, con il supporto delle strutture regionali incaricate, esercita le seguenti funzioni:

- a) formula le proposte per l'individuazione e l'aggiornamento dei siti della rete Natura 2000;
- b) elabora criteri e indirizzi attuativi e coordina le attività di conservazione, gestione e monitoraggio della rete Natura 2000;
- c) realizza, gestisce e aggiorna la banca dati Natura 2000;
- d) promuove la conoscenza della rete Natura 2000 e attiva specifiche azioni di informazione e formazione;
- e) nomina un Comitato Tecnico Scientifico con funzioni consultive per i diversi aspetti gestionali e normativi e di raccordo interdisciplinare tra le strutture regionali, università ed istituzioni scientifiche;
- f) esamina ed esprime il proprio parere sugli elaborati relativi al documento di valutazione di incidenza nei casi, attribuiti all'approvazione della Giunta Regionale con D.G.R. 740/2006, relativi al contenzioso sulla compatibilità di piani e progetti con la normativa di cui alla direttiva 92/43/CEE e al D.P.R. 357/1997 e per le opere di competenza dello Stato;
- g) elabora i criteri e le modalità di redazione, presentazione ed approvazione del documento di valutazione di incidenza;
- h) formula criteri e indirizzi per individuare i piani e gli interventi che singolarmente o congiuntamente ad altri non producono incidenze significative negative sulla rete Natura 2000 ovvero risultano direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti della rete medesima secondo finalità di conservazione;
- i) delega ad altre strutture regionali, sulla base delle linee guida di cui alla precedente lettera h) la definizione di dettaglio dei piani o degli interventi che, per la loro intrinseca natura, singolarmente o congiuntamente ad altri non producono incidenze significative negative sulla rete Natura 2000 ovvero risultano direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti della rete medesima secondo finalità di conservazione;
- j) provvede ai rapporti in materia con lo Stato e con l'Unione Europea e alla predisposizione delle periodiche relazioni informative.

Al fine di una efficace organizzazione funzionale l'Autorità Regionale può proporre alla Giunta l'attribuzione di specifiche funzioni di controllo e gestione della rete Natura 2000 alle strutture regionali competenti per materia.

1.2 AUTORITA' DELEGATE ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

L'approvazione della procedura di valutazione di incidenza è effettuata, in linea generale, dall'autorità competente all'approvazione del piano, progetto o intervento. Relativamente alle verifiche e ai controlli di competenza regionale, ferme restando le funzioni attribuite all'Autorità Regionale, in fase di istruttoria del piano, del progetto o dell'intervento, la Commissione Tecnica Regionale, il Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale, la Commissione Regionale V.I.A., la Commissione Tecnica Regionale Decentrata esprimono il proprio parere anche in ordine alla valutazione di incidenza ai sensi del comma 11 dell'art.17 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

La valutazione di incidenza relativa a siti riportati all'**allegato C**, ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale o regionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

2. PROFESSIONALITA' COMPETENTI ALLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Per quanto riguarda la determinazione delle **professionalità idonee** per la redazione del documento di valutazione di incidenza, risulta opportuno, riprendendo un orientamento già vigente a livello comunitario, fare riferimento al possesso di comprovate effettive competenze in materia, piuttosto che all'appartenenza a specifici ordini o categorie professionali.

Si intende così sottolineare che nel documento di valutazione di incidenza devono essere adeguatamente illustrate, sotto i profili tecnico, scientifico e naturalistico, tutte le argomentazioni necessarie a sostenere le valutazioni esposte, dando prova di conoscere le caratteristiche dei siti in trattazione con riferimento ai contenuti della scheda del formulario standard Natura 2000 e di poterne valutare le eventuali perturbazioni causate dal piano, dal progetto o dall'intervento in esame.

Il documento di valutazione di incidenza, che costituisce parte integrante della documentazione oggetto di esame, sarà preferibilmente predisposto da un gruppo interdisciplinare e obbligatoriamente firmato da professionisti con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale nonché dal progettista dell'opera, del piano o dell'intervento.

Il possesso di effettive competenze in materia, sarà avvalorato sulla base di un'autodichiarazione redatta nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000.

L'Amministrazione competente si riserva comunque di richiedere la presentazione di specifico curriculum, comprovante il possesso delle necessarie competenze professionali.

3. CRITERI E INDIRIZZI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PIANI, PROGETTI E INTERVENTI PER I QUALI NON È NECESSARIA LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Riguardo all'ambito geografico di applicazione delle disposizioni relative all'obbligatorietà della presentazione del documento ai fini della valutazione di incidenza, si evidenzia che la necessità di redigere lo stesso non è limitata a piani, progetti e interventi ricadenti esclusivamente all'interno dei siti della rete Natura 2000; devono infatti essere presi in considerazione anche gli interventi che, pur sviluppandosi al di fuori di tali aree, possano comunque avere incidenze significative negative su di esse.

Appare difficile indicare a priori i limiti oltre i quali diventa necessario sottoporre i piani e i progetti a valutazione di incidenza; in linea generale sarà ancora la valutazione del singolo caso ad orientare le scelte relative alla procedura da adottare.

Una più completa conoscenza dei caratteri fisico - biologici - ecologici dei siti, dello stato di conservazione di habitat e specie e delle specifiche vulnerabilità, potrà consentire, anche sulla base delle indicazioni provenienti dagli studi già realizzati, dalle misure di conservazione e dagli eventuali piani di gestione, una corretta definizione delle soglie in relazione alle caratteristiche dei diversi siti, come stabilito dalle "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" elaborate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (D.M. 3 settembre 2002).

Tuttavia, alla luce delle esperienze effettuate nella prima fase di applicazione della procedura di valutazione di incidenza in ambito regionale, si ritiene di poter formulare di seguito alcune indicazioni, che potranno essere successivamente aggiornate e completate, per l'individuazione dei piani, dei progetti o degli interventi che, per la loro intrinseca natura possono essere considerati, singolarmente o congiuntamente ad altri, non significativamente incidenti sulla rete Natura 2000 ovvero che risultano direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti della rete medesima secondo finalità di conservazione:

A. all'interno dei siti:

- I) piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione 30 aprile 2004, n. 1252 relativamente alla pianificazione e gestione forestale e con le deliberazioni 10 dicembre 2002, n. 3528 e 23 maggio 2003, n. 1519 relativamente agli interventi agroambientali della misura 6(f) e alla misura 5(e) relativa alle indennità compensative da attuare nelle zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali del Piano di Sviluppo Rurale vigente;
- II) piani e interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai piani di gestione degli stessi o, nel caso di un'area protetta, dal piano ambientale adeguato ai contenuti delle linee guida ministeriali o regionali;
- III) azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure di conservazione di cui all'art.4 del D.P.R. 357/1997, approvate, relativamente alle Z.P.S., con D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371;
- IV) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che non comportino aumento della volumetria e/o superficie e non comportino modificazione della destinazione d'uso diversa da quella residenziale, purché la struttura non sia direttamente connessa al mantenimento in buono stato di conservazione di habitat o specie della flora e della fauna;
- V) progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente incidenti, dal relativo strumento di pianificazione comunale la cui valutazione di incidenza sia stata approvata ai sensi della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e successive modifiche.

B. all'esterno dei siti:

- I) piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione 30 aprile 2004, n. 1252 relativamente alla pianificazione e gestione forestale e con le deliberazioni 10 dicembre 2002, n. 3528 e 23 maggio 2003, n. 1519 relativamente agli interventi agroambientali della misura 6(f) e alla misura 5(e) relativa alle indennità compensative da attuare nelle zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali del Piano di Sviluppo Rurale vigente;
- II) i piani e gli interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai piani di gestione degli stessi o, nel caso di un'area protetta, dal piano ambientale adeguato ai contenuti delle linee guida ministeriali o regionali;
- III) azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure di conservazione di cui all'art.4 del D.P.R. 357/1997, approvate, relativamente alle Z.P.S., con D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371;
- IV) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che non comportino modificazione d'uso diversa da quella residenziale e comportino il solo ampliamento finalizzato ad adeguamenti igienico - sanitari;
- V) progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente incidenti, dal relativo strumento di pianificazione comunale la cui valutazione di incidenza sia stata approvata ai sensi della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e successive modifiche;
- VI) piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

In riferimento alla citata deliberazione della Giunta Regionale 30 aprile 2004, n. 1252, si ritiene utile precisare che la stessa, considerando gli interventi di pianificazione e gestione forestale, compresi quelli di miglioramento boschivo, a qualsiasi titolo assunti, quali attività connesse e necessarie alla gestione, con finalità di conservazione, dei siti della Rete Natura 2000, esclude, conseguentemente, la necessità di applicare per essi la procedura di valutazione di incidenza. Infatti, gli obiettivi, i contenuti ed i criteri metodologici stabiliti dalle disposizioni vigenti nella Regione Veneto per la formazione dei piani di gestione forestale, li rendono idonei a garantire la funzionalità ecosistemica delle cenosi silvo pastorali e a perseguire un loro stato di conservazione coerente con le finalità della direttiva 92/43/CEE. La diffusa pianificazione forestale e, più in generale, gli orientamenti della politica forestale regionale, riferiti essenzialmente ai principi della selvicoltura naturalistica, permettono, inoltre, di considerare gli interventi di gestione forestale quali i tagli boschivi e le attività selvicolturali, anche connesse al miglioramento o ripristino dei soprassuoli arborei degradati, attività ugualmente coerenti e funzionali alla conservazione dei valori tutelati dalla direttiva habitat.

In Veneto l'attività di pianificazione gestione forestale, fin dal 2001 è certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001 e viene condotta in armonia con il dettato del Decreto legislativo 18 marzo 2001 n. 227. Tali attività sono specificatamente orientate alla conservazione degli habitat e delle specie oggetto di protezione da parte delle Direttive comunitarie in quanto, secondo la politica ambientale del settore forestale, sono ispirate ai seguenti principi guida :

- 1) Favorire la rinnovazione naturale e la polispecificità del bosco ;
- 2) Adottare tassi di utilizzazione forestale inferiori all'incremento naturale del bosco;
- 3) Pianificare, progettare ed eseguire gli interventi selvicolturali adottando misure atte a ridurre l'impatto sugli habitat e sulle specie oggetto di protezione da parte delle direttive comunitarie quali ad esempio: la sospensione dei lavori nei periodi sensibili per la riproduzione o il parto, il

mantenimento nel sito di una certa aliquota di piante morte o marcescenti, o con cavità o nidi abitati, ecc.);

- 4) Escludere tecniche d'intervento che prevedono l'asportazione dal bosco di alberi interi (whole-tree-harvesting) o di apparati radicali;
- 5) Favorire la naturale diffusione delle specie, della flora e della fauna, protette mirando ad un aumento complessivo della biodiversità.

4. CRITERI METODOLOGICI E CONTENUTI DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

4.1 SELEZIONE PRELIMINARE (SCREENING)

Vengono di seguito schematizzate le fasi procedurali funzionali a stabilire la significatività degli effetti e, conseguentemente, la necessità o meno di predisporre il documento di valutazione di incidenza.

Relativamente ai **contenuti della valutazione di incidenza**, risulta evidente che gli elementi di valutazione indicati nell'allegato G al D.P.R. 357/1997 dovranno essere trattati con riferimento ai dati contenuti nella specifica scheda relativa ai siti interessati.

Rimane, in tutti i casi, **necessario operare una esaustiva e mirata descrizione del progetto** per identificare tutti gli elementi che, anche congiuntamente con altri piani, progetti e interventi, possono avere effetti significativi negativi sui siti Natura 2000.

Qualora il piano, progetto o intervento ricada completamente o in parte in un sito Natura 2000, è indispensabile la caratterizzazione degli habitat, degli habitat di specie e delle specie di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, direttamente interessati. Per l'individuazione degli habitat si fa riferimento alla metodologia approvata con D.G.R. n. 3873 del 13 dicembre 2005 e pubblicata nel volume "Strumenti e indicatori per la salvaguardia della biodiversità", edito dalla Regione del Veneto.

Fase 1

La valutazione di incidenza non è considerata necessaria per i piani, i progetti e gli interventi che presentano le caratteristiche elencate al paragrafo **3. - Criteri e indirizzi per l'individuazione dei piani, progetti e interventi per i quali non è necessaria la procedura di Valutazione di Incidenza**.

È comunque fatta salva la facoltà dell'Autorità competente all'approvazione del piano, del progetto o dell'intervento di richiedere eventuali precisazioni e integrazioni al fine di effettuare le verifiche ritenute necessarie e di richiedere il completamento della procedura di screening nei casi in cui non si abbia la certezza dell'assenza di incidenza significativa negativa o comunque non significativa.

Fase 2

Per quanto riguarda la **descrizione del piano, del progetto o dell'intervento**, che costituisce la seconda fase nel percorso di screening indicato dalla "Guida metodologica sulle disposizioni dell'articolo 6 (3) e 6 (4) della Direttiva 92/43/CEE 'Habitat' prodotta dalla Divisione Ambiente

della Commissione Europea, si elencano di seguito gli elementi che, orientativamente, si ritiene utile siano individuati all'interno dello studio.

Sono da evidenziare gli elementi che possono produrre incidenze (sia isolatamente sia in congiunzione con altri piani, progetti o interventi):

- aree interessate e caratteristiche dimensionali;
- durata dell'attuazione e cronoprogramma (adozione, approvazione, costruzione, funzionamento, dismissione, recupero);
- distanza dai siti della rete Natura 2000 e dagli elementi chiave di questi;
- indicazioni derivanti dagli strumenti di pianificazione;
- utilizzo delle risorse;
- fabbisogno nel campo dei trasporti, della viabilità e delle reti infrastrutturali;
- emissioni, scarichi, rifiuti, rumori, inquinamento luminoso;
- alterazioni dirette e indirette sulle componenti ambientali aria, acqua, suolo (escavazioni, deposito materiali, dragaggi, ...);
- identificazione di tutti i piani, progetti e interventi che possono interagire congiuntamente.

Fase 3

Il momento successivo dello screening riguarda **la valutazione della significatività delle incidenze**. Si mettono in relazione le caratteristiche del piano, del progetto o dell'intervento descritte nella precedente fase, con la caratterizzazione delle aree o dei siti nel loro insieme in cui è possibile che si verifichino effetti significativi, prendendo in considerazione anche eventuali effetti cumulativi.

La valutazione di tali incidenze prevede:

1. definizione dei limiti spaziali e temporali dell'analisi;
2. identificazione dei siti della rete Natura 2000 interessati e descrizione (caratteri fisici, habitat e specie di interesse comunitario, obiettivi di conservazione, relazioni strutturali e funzionali per il mantenimento dell'integrità);
3. identificazione degli aspetti vulnerabili dei siti considerati
4. identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie nei confronti dei quali si producono;
5. identificazione degli effetti sinergici e cumulativi;
6. identificazione dei percorsi e dei vettori attraverso i quali si producono;
7. previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie.

Alcune delle fonti che dovranno essere consultate al fine di **identificare le incidenze del piano, del progetto o dell'intervento in relazione ai siti coinvolti**, possono essere indicativamente le seguenti:

- dati desumibili dalle schede del formulario standard riferite ai siti della rete Natura 2000;
- cartografia tecnica attuale e storica;
- cartografia dell'uso del suolo e strumenti di pianificazione vigenti;
- dati esistenti relativi all'idrogeologia, alla pedologia, alla geomorfologia;
- dati esistenti sulle matrici suolo, acqua e aria;
- cartografia esistente sugli habitat e habitat di specie di interesse comunitario (le individuazioni cartografiche effettuate dall'Amministrazione Regionale sono disponibili in formato shapefile presso la Segreteria Ambiente e Territorio, Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità);
- dati esistenti sulle specie di interesse comunitario;
- dati ambientali riferiti ad analoghi piani, progetti o interventi realizzati altrove;

- eventuali piani di gestione dei siti;
- ricerche storiche;
- altre indagini sui siti, effettuate sulla base delle carenze riscontrate.

Di seguito vengono elencati alcuni indicatori per l'individuazione delle possibili incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000 (tali esempi di indicatori di importanza non sono da considerarsi esaustivi).

Tipo di incidenza	Indicatore di importanza
perdita di superficie di habitat e di habitat di specie	percentuale della perdita (particolarmente significativa per habitat prioritari o habitat di specie prioritarie)
frammentazione di habitat o di habitat di specie	grado di frammentazione, isolamento, durata o permanenza in relazione all'estensione originale
perdita di specie di interesse conservazionistico	riduzione nella densità della specie
perturbazione alle specie della flora e della fauna	durata o permanenza (in relazione alla fenologia delle specie), distanza dai siti
diminuzione delle densità di popolazione	tempo di resilienza
alterazione della qualità delle acque, dell'aria e dei suoli	variazioni relative ai parametri chimico-fisici, ai regimi delle portate, alle condizioni microclimatiche e stazionali
interferenze con le relazioni ecosistemiche principali che determinano la struttura e la funzionalità dei siti	percentuale della perdita di taxa o specie chiave

Descrivere, in base a quanto sopra riportato, gli elementi (o la loro combinazione) del piano, progetto o intervento, per i quali gli effetti individuati possono essere significativi o per i quali l'entità degli effetti non è conosciuta o prevedibile.

Nel caso si ritengano necessarie ulteriori indagini per stabilire se gli effetti di un piano, progetto o intervento possano essere significativi, considerandoli anche congiuntamente a quelli di altri piani, progetti e interventi, sarà importante utilizzare tecniche di valutazione verificabili, mediante liste di controllo (checklist) e matrici specifiche.

Fase 4

Una volta che la matrice di screening è stata completata, **relativamente al piano, progetto o intervento in esame, si conclude che:**

- 1. con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000,**

oppure

- 2. le informazioni acquisite attestano o suggeriscono che effetti significativi negativi sono possibili o che non esistono sufficienti certezze riguardo all'adeguatezza della valutazione effettuata, pertanto risulta necessario procedere con una relazione di valutazione appropriata.**

A conclusione delle fasi di screening si ritiene opportuno, come suggerito nella citata guida predisposta dalla Commissione Europea, che le informazioni rilevate e le determinazioni assunte siano sintetizzate secondo **lo schema di seguito riportato**.

Dati identificativi del piano, progetto o intervento	
Descrizione del piano, progetto o intervento	
Codice e denominazione dei siti Natura 2000 interessati	
Indicazione di altri piani, progetti o interventi che possano dare effetti combinati	
Valutazione della significatività degli effetti	
Descrizione di come il piano, progetto o intervento (da solo o per azione combinata) incida o non incida negativamente sui siti della rete Natura 2000	
Consultazione con gli Organi e Enti competenti e risultati della consultazione	

Dati raccolti per l'elaborazione dello screening				
Responsabili della verifica	Fonte dei dati	Livello di completezza delle informazioni	Luogo dove possono essere reperiti e visionati i dati utilizzati	
...	
...	

Tabella di valutazione riassuntiva					
Habitat / Specie (sia tutti quelli riportati nei formulari, sia gli ulteriori habitat e specie rilevati)		Presenza nell'area oggetto di valutazione	Significatività negativa delle incidenze dirette	Significatività negativa delle incidenze indirette	Presenza di effetti sinergici e cumulativi
Cod.	Nome				
...

Esempio di tabella di valutazione riassuntiva					
Habitat / Specie		Presenza nell'area oggetto di valutazione	Significatività negativa delle incidenze dirette	Significatività negativa delle incidenze indirette	Presenza di effetti sinergici e cumulativi
Cod.	Nome				
91L0	Querceti di rovere illirici (<i>Erythronio-carpinion</i>)	Si/No	Nulla (o Non significativa) / Bassa / Media / Alta	Nulla (o Non significativa) / Bassa / Media / Alta	Si/No
...
1169	* <i>Salamandra atra aurorae</i>	Si/No	Nulla (o Non significativa) / Bassa / Media / Alta	Nulla (o Non significativa) / Bassa / Media / Alta	Si/No
...

Esito della procedura di screening

Spiegare come si è giunti alla conclusione che si produrranno o non si produrranno effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

Dichiarazione firmata del professionista

I professionisti devono attestare e sottoscrivere la possibilità che si verifichino incidenze significative negative, avvalendosi preferibilmente delle professionalità citate al paragrafo 2.

1. con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

oppure

2. le informazioni acquisite attestano o suggeriscono che effetti significativi sono possibili o che non esistono sufficienti certezze riguardo all'adeguatezza della valutazione effettuata, pertanto risulta necessario procedere con una relazione di valutazione appropriata.

In sede istruttoria sarà comunque possibile richiedere ulteriori precisazioni e integrazioni.

4.2 RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VALUTAZIONE APPROPRIATA)

Verificato che gli esiti della Selezione Preliminare (Screening) comportano il proseguimento delle analisi dei possibili effetti, la relazione di valutazione di incidenza (valutazione appropriata) deve contenere, rispetto a quanto previsto per le fasi di screening 2 e 3, gli opportuni approfondimenti in merito alle situazioni in cui sono possibili incidenze significative negative o le stesse non possano essere escluse in forza del principio di precauzione; per lo stesso principio la valutazione appropriata deve trattare ipotesi alternative, eventuali misure di mitigazione o misure di compensazione qualora si verifichino le condizioni descritte ai successivi paragrafi.

I proponenti progetti, piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico – venatori, interventi e attività che possono avere incidenze significative sui siti della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente, presentano una relazione di valutazione di incidenza volta a individuare e valutare gli effetti diretti o indiretti sui siti stessi rispetto agli obiettivi di conservazione e in relazione alla struttura e funzionalità dei siti stessi.

Per **i progetti pubblici e privati assoggettati a V.I.A.** la valutazione di incidenza è compresa nell'ambito della stessa procedura. A tal fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere un'apposita sezione riguardante le verifiche relative alla compatibilità del progetto con le finalità conservative degli habitat e delle specie presenti nei siti, di cui alla presente guida.

Per **le altre categorie di progetti pubblici e privati** si può fare utile riferimento alla metodologia prevista per la V.I.A. , integrata da approfondimenti relativi ai seguenti punti:

- analisi dello stato di conservazione degli habitat e delle specie presenti nei siti;
- individuazione dei livelli di criticità degli habitat e delle specie presenti nei siti;
- descrizione delle misure progettuali o dei provvedimenti di carattere gestionale che si ritiene opportuno adottare per contenere gli effetti sull'ambiente naturale, sia nel corso della fase di realizzazione che di esercizio, con particolare riferimento alla conservazione degli habitat e delle specie presenti nei siti della rete Natura 2000;
- valutazione quantitativa e qualitativa degli effetti indotti dalla realizzazione;
- descrizione degli interventi tesi a riequilibrare eventuali scompensi indotti sull'ambiente naturale, con particolare riferimento agli habitat ed alle specie presenti nei siti della rete Natura 2000.

I piani territoriali, urbanistici e di settore, compresi i piani agricoli e faunistico – venatori e le loro varianti dovranno contenere:

- individuazione in scala adeguata dei siti della rete Natura 2000 presenti nell'ambito di piano e di quelli potenzialmente interessati;
- quadro conoscitivo degli habitat e specie contenute nei siti e del loro stato di conservazione;
- individuazione dei livelli di criticità degli habitat e delle specie presenti nei siti;
- descrizione degli interventi di trasformazione con specifico riferimento agli aspetti infrastrutturali, insediativi (residenziali e produttivi) e normativi, previsti sul territorio e della loro incidenza sugli habitat e sulle specie presenti nei siti;
- prescrizioni e indicazioni delle misure idonee ad evitare, ridurre o compensare gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie presenti nei siti, individuando le modalità in ordine alle risorse economiche da impiegare.

4.2.1 SOLUZIONI ALTERNATIVE

Nell'esame delle soluzioni progettuali devono essere considerate possibili alternative per la realizzazione del piano, del progetto o dell'intervento aventi diversi effetti sull'integrità dei siti, compresa l'opzione di non procedere con il piano, progetto o intervento (opzione zero). Per ciascuna delle opzioni alternative deve essere fornita una descrizione, illustrando i parametri utilizzati per testare le stesse.

Con riferimento alle tabelle – figure 5 e 6 del già citato documento prodotto dalla Divisione Ambiente della Commissione Europea, le soluzioni alternative possono, ad esempio, includere:

- una diversa localizzazione;
- una diversa scansione spazio – temporale degli interventi;
- la realizzazione di una sola parte dell'intervento o un intervento di dimensioni inferiori;
- le modalità di realizzazione e di gestione.

4.2.2 MITIGAZIONE

Le misure di mitigazione sono finalizzate a minimizzare o cancellare gli effetti negativi del piano, del progetto o dell'intervento, sia in corso di realizzazione, sia dopo il suo completamento. Esse non sono direttamente previste dal piano, progetto o intervento, ma a seguito della valutazione appropriata eseguita sulla base delle analisi effettuate. Garantiscono che le incidenze negative accertate non siano significative e pregiudizievoli del buono stato di conservazione dei siti della rete Natura 2000. Le misure di mitigazione devono essere riferite a ciascun fattore di alterazione e ne deve essere evidenziata l'efficacia in termini qualitativi e quantitativi.

Per ciascuna forma di mitigazione devono essere considerate ed illustrate:

- le modalità di attuazione e probabilità di esito positivo;
- le modalità di finanziamento;
- la scala spazio – temporale di applicazione;
- le modalità di monitoraggio e controllo, e le modalità d'intervento in caso di eventuale inefficacia delle misure stesse.

4.2.3 MISURE DI COMPENSAZIONE

Soltanto l'assenza di soluzioni alternative praticabili, l'impossibilità di adottare le adeguate misure di mitigazione e l'interesse pubblico, promosso da organismi pubblici o privati, può giustificare l'attuazione di piani, progetti o interventi che possono causare effetti negativi significativi sui siti in questione.

L'interesse pubblico deve essere rilevante, di lungo termine e riferito a situazioni dove i piani e progetti risultano indispensabili:

1. nel quadro di azioni volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza e ambiente);
2. nel quadro di politiche fondamentali per lo stato e la società;
3. nel quadro di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico.

Le misure di compensazione devono essere attuate prima che si verifichino incidenze significative negative sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario, salvo i casi in cui si possa scientificamente dimostrare che la loro realizzazione in una fase successiva non pregiudica il mantenimento dei siti della rete Natura 2000 in uno stato di conservazione soddisfacente.

Per ciascuna misura di compensazione devono essere considerate ed illustrate:

- l'estensione degli habitat di interesse comunitario interessati e la consistenza delle popolazioni delle specie coinvolte;
- la fattibilità, le modalità di attuazione e le probabilità di esito positivo;
- le modalità di finanziamento e le modalità di gestione di tali aree;
- la scala spazio – temporale di attuazione;
- le modalità di monitoraggio e controllo, e le modalità d'intervento in caso di eventuale inefficacia.

Per i siti della rete Natura 2000 che comprendono habitat e specie prioritarie, possono essere prese in considerazione solo le azioni volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza e ambiente). Nel caso risultasse di primario interesse pubblico effettuare l'intervento comportante effetti significativi negativi, si evidenzia quanto espresso nella seconda parte del paragrafo 4 dell'art.6 della direttiva 92/43/CEE, riguardo la necessità di ottenere preventivamente il parere della Commissione Europea.

Per un piano, un progetto o un intervento, le misure compensative costituiscono l'ultima possibilità di giustificare il danneggiamento di habitat o specie di interesse comunitario presenti nei siti Natura 2000. Sono predisposte soltanto quando le altre salvaguardie fornite non risultano efficaci e sono proporzionate agli effetti negativi attesi.

Secondo quanto indicato dalla "Guida metodologica sulle disposizioni dell'articolo 6 (3) e 6 (4) della Direttiva 92/43/CEE 'Habitat", possono prevedere:

- il miglioramento delle condizioni ecologiche di un habitat o di un habitat di specie di superficie pari o superiore a quella che verrà alterata;
- il recupero di un sito attualmente in uno stato di conservazione non soddisfacente;
- la creazione di un habitat o di un habitat di specie di interesse comunitario di superficie pari o superiore a quella che verrà alterata, sia all'interno dei siti della rete Natura 2000, sia in un'area per la quale si propone l'inserimento nella rete Natura 2000;
- l'ampliamento di sito della rete Natura 2000 già esistente o la proposta di istituzione di un nuovo sito, in cui siano presenti gli habitat e le specie che subiscono incidenza significativa negativa.

Al fine di garantire la coerenza della rete "Natura 2000", le misure compensative proposte per un piano, progetto o intervento dovrebbero trattare, in proporzioni comparabili, gli habitat e le specie colpiti negativamente, concernere la stessa regione biogeografica nello stesso Stato membro, fornire funzioni comparabili a quelle che hanno giustificato i criteri di selezione dei siti originari.

4.2.4 ESITI DELLA FASE DI VALUTAZIONE APPROPRIATA

A conclusione della fase di valutazione appropriata, si ritiene opportuno, come suggerito nella citata guida predisposta dalla Commissione Europea, che le informazioni rilevate e le determinazioni assunte siano sintetizzate secondo **lo schema di seguito riportato**.

Descrizione Piano, Progetto o Intervento	
Descrivere il piano, progetto o intervento (singolarmente o congiuntamente con altri piani, progetti o interventi) evidenziando gli elementi che possono incidere in maniera significativa sui siti.	
Descrizione dei siti della Rete Natura 2000	
Codice, denominazione e obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 interessati.	
Descrizione ed analisi delle incidenze	
Descrivere in che modo l'integrità dei siti (determinata in termini di struttura, funzioni e obiettivi di conservazione) può essere perturbata dal piano, progetto o intervento (ad esempio, perdita di habitat, perturbazione, distruzione, variazioni chimiche, cambiamenti idrogeologici, ecc.). Evidenziare le incertezze e eventuali lacune nelle informazioni.	
Analizzare e verificare la significatività dell'incidenza del piano, progetto o intervento sulle specie e sugli habitat.	
Soluzioni alternative	
In presenza di incidenze significative negative, descrivere le soluzioni alternative (ad esempio considerando diverse ubicazioni, percorsi, dimensioni o impostazioni, metodi di costruzione, metodi di funzionamento, metodi di smantellamento, cronoprogramma, mezzi alternativi per conseguire gli obiettivi fino alla soluzione zero) atte a minimizzare o a neutralizzare l'incidenza significativa negativa sui siti Natura 2000.	

Misure di mitigazione	
In presenza di incidenze significative negative, descrivere le misure di mitigazione da introdurre per evitare, ridurre o porre rimedio agli eventuali effetti negativi sull'integrità dei siti, riportando le dinamiche di riduzione degli effetti negativi, le modalità, il finanziamento ed il responsabile dell'attuazione di tali misure, il grado di probabilità di riuscita, lo schema di monitoraggio e le modalità d'intervento in caso di eventuale inefficacia delle misure stesse. Evidenziare incertezze ed eventuali lacune nelle informazioni disponibili.	

Motivi imperativi di rilevante interesse pubblico	
In presenza di incidenze significative negative, documentare la rilevanza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico a giustificazione dell'adozione del piano, progetto o intervento (nel caso di specie o habitat non prioritari riportare l'attestazione della comunicazione al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare; nel caso di specie o habitat prioritari riportare allegato il parere della Comunità Europea)	

Misure di compensazione	
In presenza di incidenze significative negative e di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, descrivere le eventuali misure compensative da prevedere in misura proporzionale agli habitat e specie colpite, in riferimento agli obiettivi di conservazione e alla struttura e funzioni dei siti e al mantenimento della coerenza di Natura 2000 per la stessa regione biogeografica, le modalità, il finanziamento ed il responsabile dell'attuazione di tali misure, il grado di probabilità di riuscita. Riportare lo schema di monitoraggio e le modalità d'intervento in caso di eventuale inefficacia delle misure stesse.	

Dati raccolti per l'elaborazione dell'idonea valutazione			
Responsabili della verifica	Fonte dei dati	Livello di completezza delle informazioni	Luogo dove possono essere reperiti e visionati i dati utilizzati

Tabella di valutazione riassuntiva

Indicazione della soluzione alternativa considerata

Habitat / Specie (sia tutti quelli riportati nei formulari, sia gli ulteriori habitat e specie rilevati)		Presenza nell'area oggetto di valutazione	Significatività negativa delle incidenze dirette	Significatività negativa delle incidenze indirette	Presenza di effetti sinergici e cumulativi	Mitigazioni / Compensazioni
Cod.	Nome					
...

Esempio di tabella di valutazione riassuntiva

Habitat / Specie (sia tutti quelli riportati nei formulari, sia gli ulteriori habitat e specie rilevati)		Presenza nell'area oggetto di valutazione	Significatività negativa delle incidenze dirette	Significatività negativa delle incidenze indirette	Presenza di effetti sinergici e cumulativi	Mitigazioni / Compensazioni
Cod.	Nome					
91L0	Querceti di rovere illirici (<i>Erythronio-carpinion</i>)	Si/No	Nulla (o Non significativa) / Bassa / Media / Alta	Nulla (o Non significativa) / Bassa / Media / Alta	Si/No	Si/No
1169	* <i>Salamandra atra aurorae</i>	Si/No	Nulla (o Non significativa) / Bassa / Media / Alta	Nulla (o Non significativa) / Bassa / Media / Alta	Si/No	Si/No

Esito della valutazione appropriata

Spiegare come si è giunti alla conclusione che si produrranno o non si produrranno effetti significativi negativi sul o sui siti della rete Natura 2000.

Dichiarazione firmata del professionista

Indicare e sottoscrivere:

1. con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

oppure

2. accertate le conclusioni negative della valutazione dell'incidenza, in mancanza di soluzioni alternative, attestati i motivi di rilevante interesse pubblico, acquisiti i necessari pareri delle autorità competenti, individuate e attuate le idonee misure mitigazione e di compensazione, è possibile realizzare il piano, il progetto o l'intervento.

5. ESAME E APPROVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA – FASE CONCLUSIVA

In linea generale l'esame del documento di valutazione di incidenza è effettuata dall'autorità competente all'approvazione del piano, progetto o intervento, prevedendo altresì la possibilità di formulare prescrizioni o, nel caso della valutazione appropriata, eventuali ulteriori misure di mitigazione o compensazione.

Fatti salvi i progetti assoggettati a procedura di V.I.A., i rimanenti piani, progetti e interventi prevedono tempi e modalità per l'effettuazione della verifica conformi a quanto stabilito all'articolo 6, comma 6 del D.P.R. 357/97 così come modificato dal D.P.R. 120/2003: le autorità competenti effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.

Per garantire un'efficace attuazione dell'art.6 della direttiva 92/43/CEE, si ritiene opportuno che le diverse amministrazioni provvedano ad organizzare funzionalmente le proprie competenze.

Per quanto riguarda l'organizzazione della **fase conclusiva della valutazione di incidenza** è opportuno che il percorso procedurale dei piani, dei progetti e degli interventi sia lo stesso.

Le amministrazioni locali provvedono a inviare entro il 31 gennaio di ogni anno i dati relativi alle pratiche esaminate nell'anno precedente, indicando:

- il numero di protocollo della pratica;
- l'oggetto;
- i siti della rete Natura 2000 cui si riferisce;
- eventuali prescrizioni formulate
- l'esito della valutazione.

Le amministrazioni locali, con riferimento ai casi di cui al paragrafo 4 dell'art.6 della direttiva 92/43/CEE, provvedono ad inviare per conoscenza alla Regione la documentazione trasmessa al Ministero e alla Commissione Europea.

6. INADEMPIENZE

In caso di omissione o di difformità rispetto alle disposizioni statali e comunitarie in materia, le autorità competenti provvedono ad informare il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.